

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 30 agosto 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
 accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 19 agosto 2019.

Calendario venatorio 2019/2020..... pag. 5

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 24 luglio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
LELE, con sede in Catania, e nomina del commissario
liquidatore..... pag. 24

Assessorato dell'economia

DECRETO 27 maggio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019..... pag. 25

DECRETO 26 giugno 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019..... pag. 28

DECRETO 1 luglio 2019.

Rettifica del decreto 27 maggio 2019, concernente
variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finan-
ziario 2019..... pag. 30

DECRETO 18 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019..... pag. 33

DECRETO 30 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019..... pag. 35

DECRETO 30 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019..... pag. 37

DECRETO 30 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019..... pag. 39

Assessorato della salute

DECRETO 7 agosto 2019.

Individuazione degli Enti pubblici sanitari che pre-
sentano una o entrambe le condizioni di cui al comma
524, lettere: a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 -
integrazione al D.A. n. 786 del 2 maggio 2019..... pag. 41

DECRETO 14 agosto 2019.

Modifica delle procedure di inserimento di un nuovo
prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione tera-
peutica nel PTORS..... pag. 45

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 agosto 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Lercara Friddi..... pag. 53

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari stra-
ordinari dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanis-
setta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani..... pag. 57

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari stra-
ordinari delle Città metropolitane di Catania, Messina e
Palermo..... pag. 57

Rettifica del decreto presidenziale 31 luglio 2019, concernente nomina del vice presidente della commissione di gara della sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Palermo pag. 58

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Approvazione dell'aggiornamento annuale del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale pag. 58

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" - Disposizioni attuative parte specifica . pag. 58

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" - Bando n. 24780/2017 e proroga n. 27545/2017 - Graduatorie definitive delle istanze ammissibili ed elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili ... pag. 58

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 58

Assessorato dell'economia:

Revoca dell'autorizzazione concessa ad un intermediario per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 58

Provvedimenti concernenti autorizzazione a intermediari per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 59

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Approvazione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia e l'Ente Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di tecnologie avanzate per l'energia "Nicola Giordano" - CNR ITAE di Messina pag. 59

Autorizzazione provvisoria al comune di Ustica per lo scarico di acque reflue urbane pag. 59

Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi - ditta C.S. Rottami s.r.l.s., con sede legale e impianto nel comune di Catania pag. 59

Autorizzazione alla società Sidermetal s.r.l. alla modifica per un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Carini pag. 59

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Catania pag. 59

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti finanziamento e assunzione di impegni per la realizzazione di interventi della Città metropolitana di Messina e del libero Consorzio comunale di Ragusa, di cui al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana pag. 60

Determinazione, per l'anno 2019, del limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana pag. 60

Determinazione, per l'anno 2019, della quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 da destinare agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati alle categorie A, B e C pag. 60

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario presso il Convitto nazionale Mario Cutelli di Catania pag. 60

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti approvazione dei contratti di lavoro dei direttori generali delle Aziende ospedaliere universitarie Policlinico P. Giaccone di Palermo e G. Martino di Messina pag. 60

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Disciplina delle procedure di competenza dell'Amministrazione regionale, individuazione delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi dei componenti della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. pag. 60

Parere favorevole motivato relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale sulla proposta di piano regolatore generale del comune di Balestrate pag. 61

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Trapani per la nuova normazione urbanistica di lotti di terreno pag. 61

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Augusta per l'approvazione di un piano di lottizzazione pag. 61

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Melilli - adozione del piano regolatore generale e delle eventuali prescrizioni esecutive . pag. 61

Provvedimenti concernenti proroga degli incarichi conferiti al commissario ad acta presso il comune di Partinico - disciplina di aree pag. 61

Parziale modifica ed integrazione dell'art. 7 del decreto 18 aprile 2018, concernente disciplina delle procedure di competenza dell'Amministrazione regionale, individuazione delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi dei componenti della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale pag. 61

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi conferiti ai commissari ad acta presso i comuni di Mongiuffi Melia e Furnari - adozione P.R.G., R.E. ed eventuali P.P.EE. pag. 61

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Gioiosa Marea - adozione variante generale al piano regolatore, del regolamento e delle eventuali prescrizioni esecutive. pag. 62

Integrazione di un componente della commissione tecnico-scientifica dei Geositi ex decreto n. 88 del 23 marzo 2017 pag. 62

Conclusione con esito negativo del procedimento di valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale per un progetto relativo al prelievo di sabbie relitte profonde presentato dalla società Arenaria s.r.l., con sede in Bologna. pag. 62

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

FURS 2019 - "Fondo unico regionale per lo spettacolo" - art. 65, legge regionale n. 9/2015 - Attività musicali e attività teatrali - Proroga dei termini per la presentazione delle istanze FURS 2019 relativi ai decreti nn. 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805 e 1806 dell'1 luglio 2019 pag. 62

STATUTI

Statuto del comune di Salemi - Modifica . . . pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Decreti assessoriali

Assessorato della salute

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo temporaneo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'AVIS comunale di Sciacca e dei Punti di raccolta fissi siti in Alessandria della Rocca, Bivona, Cattolica Eraclea, Menfi, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita Belice, Santo Stefano

Quisquina e Siculiana, operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca, afferente all'Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Unità di raccolta fissa della FIDAS di Caltanissetta e del Punto di raccolta mobile targato EN923GY, operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. Sant'Elia di Caltanissetta, afferente all'Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Unità di raccolta fissa della FRATRES di Niscemi, operante in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. V. Emanuele di Gela, afferente all'Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo temporaneo dell'autorizzazione e dell'accreditamento del Servizio trasfusionale di Caltagirone e della sua articolazione organizzativa di Paternò, afferenti all'Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo temporaneo dell'autorizzazione e dell'accreditamento del Servizio trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Unità di raccolta fissa dell'AVIS comunale di Barrafranca, del Punto di raccolta sito in Pietraperzia e del Punto di raccolta A.V.A.D.S. "Rosario Gallotta" sito in Aidone, operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina, afferente all'Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento del Servizio trasfusionale del P.O. San Vincenzo di Taormina, del Servizio trasfusionale del P.O. Barone Romeo di Patti e delle sue articolazioni organizzative di Milazzo, Sant'Agata Militello e dell'Unità di raccolta ospedaliera di Lipari, afferenti all'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo temporaneo dell'autorizzazione e dell'accreditamento del Servizio trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo temporaneo dell'autorizzazione e dell'accreditamento del Servizio trasfusionale di Siracusa e delle sue articolazioni organizzative di Augusta, Avola, Lentini e dell'Unità di raccolta ospedaliera di Noto, afferenti all'Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Unità di raccolta fissa dell'AVIS comunale di Scordia e del Punto di raccolta fisso sito in Francofonte, operanti

in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. Ospedale Civile di Lentini, afferente all'Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.

DECRETO 6 agosto 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'AVIS comunale di Siracusa e dei Punti di raccolta fissi siti in Buccheri, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli-Città Giardino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino, operanti in convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. COPIA NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 19 agosto 2019.

Calendario venatorio 2019/2020.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5, lett. a), dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha, altresì, accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997, che recita "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

Visto il rinvio all'art. 18 della legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è

stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Sentito, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997, il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta dell'8 agosto 2019;

Preso atto che, in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc);

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano regionale dei parchi e delle Riserve naturali;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con i decreti ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2019;

Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario venatorio 2019/2020 fornite dai Servizi per il territorio - UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/1997, che assoggetta alle disposizioni del Calendario venatorio le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie;

Considerato che l'art. 25 della legge regionale n. 33/97 e ss.mm.ii. consente nelle aziende faunistico-venatorie un prelievo di fauna "controllato" derivante da censimenti che vengono espletati in periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

Considerato che i titolari di AA.FF.VV., nell'ambito di una razionale gestione della fauna, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistiche possono prevedere un numero di soggetti prelevabili;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2019/2020 è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana.

Art. 4

L'attività venatoria nelle Isole minori e nei Siti Natura 2000, dove la stessa è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 19 agosto 2019.

BANDIERA

CALENDARIO VENATORIO 2019/2020**CALENDARIO VENATORIO 2019/2020****ART. 1 – Luoghi di caccia**

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n. 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;

COPIA TRATTATA
NON VALIDA

- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L. R. 1 settembre 1997 n.33);
- 5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L. R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
- 6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L. R. n. 33/97 e succ. mod. ed int.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L. R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 9) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

a) i giorni 01, 04 e 08 settembre 2019 nella sola forma da appostamento temporaneo:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*), Gazza (*Pica pica*); , Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Apertura generale

d) dal 15 settembre 2019 al 30 novembre 2019 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Previa emanazione di specifico provvedimento che sarà emanato dall'Assessore all'Agricoltura allo Sviluppo Rurale e alla Pesca mediterranea in funzione dell'esito del censimento che verrà effettuato nel territorio regionale.

e) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 incluso

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

f) dal 15 Settembre 2019 al 16 gennaio 2020 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

g) dal 2 ottobre al 31 ottobre 2019 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

h) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 incluso:

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*).

l) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

m) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 incluso:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Porciglione (*Rallus aquaticus*);

su indicazione di parere ISPRA. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie , come indicato nella “ Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409CEE sulla conservazione degli uccelli acquatici. Tale principio, già vigente in ambito Europeo, implica , in Italia, la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie , alla terza decade di gennaio stante altresì la particolare sensibilità al disturbo causato dall'attività venatoria.

Per quanto concerne le specie : Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), l'ISPRA invita tutte le regioni a porre la dovuta attenzione per le predette specie , in quanto sono inserite rispettivamente nelle categorie 4 e 1b dell'allegato A dell'accordo AEWA (accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia ed Africa adottato durante l'ultimo Meeting delle Parti). La Comunità Europea chiede espressamente all'Italia di sospendere il prelievo venatorio, con specifico riferimento a quanto richiamato nell'art.7 della Direttiva Uccelli, laddove il prelievo non deve contribuire ad un peggioramento dello stato di conservazione della specie.

dal 10 ottobre 2019 al 10 gennaio 2020 incluso:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

L'ISPRA , tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, e della vulnerabilità in presenza di avverse condizioni climatiche, ritiene opportuno la chiusura della caccia al 31 dicembre, anche ai fini di una razionale e corretta gestione della specie.

Tenuto conto altresì del progetto al quale questa Amministrazione sta collaborando “ Ali D'Italia”, che si basa sull'analisi di dati dei capi abbattuti e del monitoraggio della specie durante la fase di svernamento questa amministrazione reputa di potere pianificare una corretta gestione della specie basata su un prelievo sostenibile, e pertanto posticipa la chiusura della caccia al 10 gennaio 2020.

Conformemente poi a quanto suggerito dal *Piano di gestione europeo della Beccaccia*, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

o) dal 15 settembre 2019 al 15 gennaio 2020 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

p) dal 02 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) anche nelle sue diverse forme fenotipiche.

q) dal 15 settembre al 31 ottobre 2019 incluso,

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

Per quanto riguarda la tortora si evidenzia che la specie è indicata come in precario stato di conservazione / SPEC 1).

Pertanto, in attesa che venga completato il piano d'azione europeo sulla specie, l'ISPRA ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per questa stagione venatoria, ma al contempo invita le regioni ad evitare di autorizzare la preapertura. Altresì ritiene opportuno adottare un carniere non superiore a 5 capi giornalieri e 20 capi stagionali

Inoltre

- il Colombaccio nel mese di gennaio 2020 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- al fine di non recare disturbo alle altre specie, dal 2 al 15 gennaio 2020 la caccia alla Gazza ed alla Ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- dal 2 al 20 gennaio 2020 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 al 30 dicembre 2019 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 16 al 30 settembre 2019 la caccia al Merlo è consentita nella sola forma da appostamento temporaneo;
- dall'1 gennaio 2020 la caccia al Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Volpe è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- negli AA.TT.CC. di TP2, SR2 e RG2 la caccia agli acquatici è consentita a decorrere dall'1 novembre. Non è consentito nei medesimi ambiti il prelievo venatorio dell'Alzavola.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 15 settembre al 30 dicembre 2019 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 6 settembre 2019. Dal 1° al 30 gennaio 2020 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1° al 30 gennaio 2020 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata dal 02 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 nelle seguenti forme:

- in forma libera, esclusivamente da appostamento temporaneo;
- nella forma collettiva con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME2 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore, ciò in relazione alla massiva presenza del predetto selvatico all'interno degli AA. TT. CC. citati.

Dal 1 al 30 gennaio 2020 la caccia al Cinghiale è consentita solamente in forma collettiva con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2019 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli altri ambiti territoriali di caccia della Sicilia possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;
- 6) nell' ATC PA2 possono essere autorizzate dieci squadre per giornata di caccia. Di queste almeno cinque devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie;
- 7) nell' ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a dieci squadre, per giornata di caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti"

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, della quaglia e del coniglio da allevamento. Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Nelle aziende faunistico-venatorie che hanno presentato Piani di abbattimento, ai sensi dell'art. 25 c.3 lett. "c", della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, può essere autorizzato il prelievo controllato di fauna selvatica anche in deroga a quanto previsto dal Calendario venatorio.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

COPIA
NON
VALIDA

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	20
Allodola	10	40
Codone, Beccaccino, Mestolone	5	25
Coniglio selvatico	1	15

ART. 10 – Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia (intesa alla data del 15 settembre), con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa e solo in ore antimeridiane (non oltre le ore 16,00).

ART. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto

L'utilizzo del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è, allo stato attuale, vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province della Regione Siciliana. A seguito degli esiti del censimento che verrà effettuato nel territorio regionale e del consequenziale monitoraggio in corso, l'utilizzo del furetto per la caccia al Coniglio selvatico potrà essere autorizzato con successivo specifico decreto nei limiti e nei siti che saranno definiti dalle competenti Ripartizioni Faunistico Venatorie.

ART. 12 –Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia prima del 16 settembre. Non sono, altresì, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria dal 17 al 31 ottobre, nonché dal 10 novembre al 09 dicembre.

Qualora non vi provvedano direttamente gli organi preposti alla vigilanza venatoria, le violazioni della presente disposizione saranno segnalate all'autorità giudiziaria.

I cacciatori non residenti in Sicilia, anche se non ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, potranno esercitare l'attività venatoria fin dal 01 settembre nelle aziende agro venatorie e faunistico venatorie.

ART. 13 Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall'1 al 30 gennaio 2020 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca.

ART. 14 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua a questi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

[ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/](http://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/)

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i *“criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)”* previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul
sito: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

COPIA
NO



ART. 15 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 16 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 17 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E

COPIA
NO

6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e s.m.i. - L. R. 33/97 e s.m.L - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse da incendi;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

CALENDARIO VENATORIO 2019/2020

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.r. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
- nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- in tutto il territorio facente parte dell'ex istituendo Parco Regionale dei Monti Sicani, i cui confini e relativa cartografia è consultabile al seguente link:
<http://www.parcodemontisicani.it/index.php/it/documenti/cartografie-del-parco>

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 3) "Torre Salsa" (AG1);
- 4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).
- 8) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
- 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
- 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);

- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:



- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandràzzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- Parchi naturali

- 1) "Parco delle Madonie" (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);
- 4) "Capo Rama" (PA1);
- 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
- 6) "Grotta di Entella" (PA1);

COP
N°

- 7) "Grotta Conza" (PA1);
- 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
- 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
- 10) "Serre della Pizzuta" (PA1);
- 11) "Montepellegrino" (PA1);
- 12) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
- 13) "Monte S. Calogero" (PA2);
- 14) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
- 15) "Serre di Ciminna" (PA2);
- 16) "Isola di Ustica" (PA3).
- 17) "Grotta della Molara" (PA1)
- 18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
- 19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area "Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida.
- 2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa. Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irmínio" (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla ZPS ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);



- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 10) Area faunistica per la Lepre italiana "Cugni di Cassaro" ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7
- "Pantani di Gelsari e di Lentini" come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.8.
- ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorghi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

- 1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

COPIA TRAPANI
NON VALIDA

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 *"tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio"*

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, competenti per territorio, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, anche per il tramite delle Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti per territorio.

(2019.34.2506)020

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa LELE, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.**L'ASSESSORE PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di ispezione straordinaria dell'8 gennaio 2019, assunto al prot. n. 282 del 16 gennaio 2019, redatto da un ispettore di questo Dipartimento, relativa alla cooperativa LELE, con sede in Catania, con il quale si propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore volontario ai sensi dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 18346 del 13 marzo 2019, regolarmente ricevuta, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la nota prot. n. 30505 del 7 maggio 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, è stata richiesta all'associazione a cui la cooperativa LELE risulta aderente la segnalazione di una terna di nominativi idonei a svolgere l'incarico di commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 maggio 2019, assunta al prot. n. 32197 del 13 maggio 2019, con la quale l'associazione ha segnalato una terna di professionisti;

Visto il promemoria prot. n. 35737 del 27 maggio 2019 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'on.le Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Signorello Girolamo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa LELE, con sede in Catania, costituita il 31 marzo 1977, codice fiscale 83001830872, numero REA CT - 230660, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Art. 2

L'avv. Signorello Girolamo, nato a Castelvetro il 17 ottobre 1958 e residente in via M. Minghetti, 16 in Castelvetro (TP), è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 luglio 2019.

TURANO

(2019.32.2421)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 27 maggio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera a), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTO l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2) che prevede la possibilità di utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-consuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare, l'articolo 3, comma 2, che stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5";



- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTA la Deliberazione n.55 del 4 febbraio 2019 della Giunta regionale di determinazione dell'Avanzo finanziario presunto per l'esercizio finanziario 2018 e la successiva Deliberazione n.62 del 15 febbraio 2019 che rettifica la precedente limitatamente all'Avanzo finanziario presunto dei fondi regionali a destinazione vincolata;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- VISTO l'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera dell'AIFA n. 26 del 27/9/2006, purchè si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
- VISTI i commi 225 e 227 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall'1/1/2014, rendono strutturale l'applicazione delle procedure del pay-back 5%;
- VISTO il Decreto del Ragioniere Generale prot. n. 421 del 15-3-2019 con il quale è stata iscritta per l'esercizio 2019, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo di spesa **413368** “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1 comma 796 lett. g della legge 296 del 27/12/2006 (pay back).” la somma di **€645.089,83** accertata, riscossa e versata per l'esercizio finanziario 2018 nel capitolo **3665** “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lett. g, della legge 296 del 27/12/2006 (pay back);
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 19283 del 24/4/2019 il Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio V – ha chiesto l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2019 sul capitolo 142558 della somma di euro 20.423,20 – quale 2^ tranche del progetto LIFE14 CCA/GR/000928 “Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands Agriculture - ADAPT2CLIMA”- erogata dall'Osservatorio Meteorologico di Atene ed erroneamente acquisita all'erario regionale in data 19/10/2018 con quietanza n. 95715 sul capitolo di entrata 3665 capo 21° anziché sul capitolo di entrata 3362 del Dipartimento Agricoltura;
- VISTA la quietanza n. 95715/2019 sul capitolo di entrata 3665 capo 21° di euro 20.423,20;
- VISTA la nota del Ragioniere Generale con la quale si chiede al Servizio 5 “Economico Finanziario” del Dipartimento Pianificazione Strategica il disimpegno parziale dell'impegno n.° 2/2018 di cui al DDS. n. 2675 del 21/12/2018 per euro 20.423,20;
- RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di rettificare la somma iscritta con il decreto n. 421 del 15-3-2019 riducendola di euro 20.423,20 ;
- RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e cassa;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO	2019	COMPETENZA	CASSA
-----------	------	------------	-------

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

di cui al capitolo

0007	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI – PARTE CORRENTE	- 20.423,20	-----
-------------	---	--------------------	--------------

SPESA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione

Missione 20 - Fondi e accantonamenti**Programma 3** - Altri Fondi**Titolo 1** - Spese correnti**Macroaggregato 1.10** - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 3	-----	- 20.423,20
Capitolo 215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa	-----	- 20.423,20

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA****MISSIONE 13** - Tutela della Salute**PROGRAMMA 1** - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.**Titolo 1** - Spese correnti**MacroAggregato 1.04** - Trasferimenti correnti

Missione 13 - Programma 1	-	20.423,20	-	20.423,20
Capitolo - 413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 96 del 27 dicembre 2006.	-	20.423,20	-	20.423,20

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 27 maggio 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2436)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 26 giugno 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;
- VISTO** l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
- VISTO** il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO** il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";
- VISTO** l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
- VISTO** l'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO** il comma 24 dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.135 che rende a regime a decorrere dall'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la nota prot. n. 256627 del 14 dicembre 2018 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2019 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all'importo di € **341.313.625,00**;
- VISTO** il modello telematico dell'8 Maggio 2019 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro **221.050.164,95** per anticipazione mensile S.S.N.;
- CONSIDERATO** che la differenza tra la somma di euro **341.313.625,00** (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di euro **221.050.164,95** (anticipazione maggio 2019) pari ad euro 120.263.460,05 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale "Gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF mese di aprile 2019" così come previsto dal comma 2 dell'art. 77-quater del Decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;
- RAVVISATA**, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 " Rimborsamento anticipazioni sanità " **Codice Finanziario U.7.01.99.02.000** ed al capitolo in entrata 4219 " Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato " - **Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**, la somma di euro **221.050.164,95**;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA	CASSA
<u>ENTRATA</u>			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO			
TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro CATEGORIA 99 – Altre entrate per partite di giro Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato. Codice Finanziario E.9.01.99.02.001	+ 221.050.164,95	+ 221.050.164,95
<u>SPESA</u>			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO			
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi. PROGRAMMA 2 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro MacroAggregato 7.01 – Uscite per partite di giro			
Capitolo	215217 Rimborso anticipazioni sanità. Codice Finanziario U.7.01.99.02.000	+ 221.050.164,95	+ 221.050.164,95

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 giugno 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2437)017

DECRETO 1 luglio 2019.

Rettifica del decreto 27 maggio 2019, concernente variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera a), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTO l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2) che prevede la possibilità di utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-consuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare, l'articolo 3, comma 2, che stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5";

- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTA la Deliberazione n.55 del 4 febbraio 2019 della Giunta regionale di determinazione dell'Avanzo finanziario presunto per l'esercizio finanziario 2018 e la successiva Deliberazione n.62 del 15 febbraio 2019 che rettifica la precedente limitatamente all'Avanzo finanziario presunto dei fondi regionali a destinazione vincolata;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- VISTO l'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera dell'AIFA n. 26 del 27/9/2006, purchè si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
- VISTI i commi 225 e 227 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall'1/1/2014, rendono strutturale l'applicazione delle procedure del pay-back 5%;
- VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 421 del 15-3-2019 con il quale è stata iscritta per l'esercizio 2019, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo di spesa 413368 “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1 comma 796 lett. g della legge 296 del 27/12/2006 (pay back).” la somma di € 645.089,83 accertata, riscossa e versata per l'esercizio finanziario 2018 nel capitolo 3665 “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lett. g, della legge 296 del 27/12/2006 (pay back);
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 19283 del 24/4/2019 il Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio V – ha chiesto l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2019 sul capitolo 142558 della somma di euro 20.423,20 – quale 2^ tranche del progetto LIFE14 CCA/GR/000928 “Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands Agriculture - ADAPT2CLIMA”- erogata dall'Osservatorio Meteorologico di Atene ed erroneamente acquisita all'erario regionale in data 19/10/2018 con quietanza n. 95715 sul capitolo di entrata 3665 capo 21° anziché sul capitolo di entrata 3362 del Dipartimento Agricoltura;
- VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 1099/2019 con il quale è stata rettificata la somma iscritta nel capitolo 413368 con il decreto n. 421 del 15-3-2019 riducendola di euro 20.423,20 ma che per mero errore è stata disposta una variazione di cassa negativa, anziché positiva, di pari importo nel capitolo 215710;
- RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di rettificare la variazione di cassa disposta con il Decreto del Ragioniere Generale n. 1099/2019;
- RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di sostituire l'articolo 1 del decreto del Ragioniere Generale n. 1099 del 27/5/2019:

D E C R E T A

Art. 1

L'articolo 1 decreto del Ragioniere Generale n. 1099 del 27/5/2019 è così sostituito:

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO	2019	COMPETENZA	CASSA
-----------	------	------------	-------

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

di cui al capitolo

0007	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI – PARTE CORRENTE	- 20.423,20	-----
-------------	---	-------------	-------



SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione

Missione 20 - Fondi e accantonamenti**Programma 3** - Altri Fondi**Titolo 1** - Spese correnti**Macroaggregato 1.10** - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 3	-----	+	20.423,20
Capitolo 215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa	-----	+	20.423,20

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA****MISSIONE 13** - Tutela della Salute**PROGRAMMA 1** - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.**Titolo 1** - Spese correnti**MacroAggregato 1.04** - Trasferimenti correnti

Missione 13 - Programma 1	-	20.423,20	-	20.423,20
Capitolo - 413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 96 del 27 dicembre 2006.	-	20.423,20	-	20.423,20

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 luglio 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2442)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 18 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall' 1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'articolo 61 che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;

VISTA la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 di "Approvazione del Quadro Strategico Nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";

VISTA la delibera CIPE n. 82 del 03 agosto 2007 concernente "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>>";

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed in particolare l'articolo 4 nel quale si dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della Legge 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTA la Delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012 concernente "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>> e riparto delle risorse residue.";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 24 aprile 2014 concernente "Quadro Strategico Nazionale 2007/2013– Obiettivi di Servizio – Aggiornamento Piano d'azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali.";

VISTA la nota n. 54511 del 3 luglio 2017 del Servizio 11 "Tutela e fragilità" del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale Salute con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione la somma complessiva di € 12.189.828,53 per gli esercizi finanziari 2017-2018 di cui € 3.850.000,00 per l'anno 2017 ed € 8.339.828,53 per l'anno 2018 nell'apposito capitolo di spesa;

TENUTO CONTO che a seguito della succitata nota la Ragioneria Generale della Regione ha provveduto con proprio decreto n. 1684 del 14/09/2017 a iscrivere la somma complessiva di € 12.189.828,53 secondo un cronoprogramma di spesa e tenendo conto dell'Obiettivo di servizio "Servizi di cura per gli anziani, – Indicatore S.06 ADI" da cui risultano tre linee di intervento;

VISTA la nota n. 52922 del 27 giugno 2019 del Servizio 11 "Tutela e fragilità" del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale Salute con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione la somma di € 3.850.000,00 nel capitolo di spesa 417356 attestando che con D.R.A n. 224 del 30/5/2019 il



Dipartimento regionale della Programmazione ha disposto l'incremento dell'accertamento in entrata, effettuato con D.R.A n. 325 del 25/07/2017, nel capitolo 7487 capo 12 nell'esercizio finanziario 2019;

VISTA la nota n. 35527 del 3/07/2019 con la quale la Ragioneria Centrale esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

CONSIDERATO che con la circolare n. 9 del 16/03/2018 il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha fornito le direttive in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'esercizio 2017 per cui, nella fattispecie, la somma di € 3.850.000,00 era stata eliminata in quanto al 31/12/2017 non risultava ancora impegnata;

TENUTO CONTO che il Dipartimento regionale della Programmazione al fine di poter costituire la copertura finanziaria dei capitoli di spesa per la realizzazione degli interventi da finanziare con le risorse stanziate per l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per gli anziani", ha disposto l'incremento dell'accertamento in entrata della somma di € 3.850.000,00 operando quindi a una rettifica in aumento al DRA n. 325/AIII DRP del 25/07/2017 (accertamento n. 60/2019) per un importo complessivo di €12.189.828,53 nell'esercizio finanziario 2019;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 le opportune variazioni;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75/2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE	
	Competenza	Cassa
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti		
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	+	3.850.000,00
Categoria 1– Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	+	3.850.000,00
Capitolo 7487	+	3.850.000,00
Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio – Trasferimenti correnti.		
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE SALUTE		
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE		
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO		
MISSIONE 13 – Tutela della salute		
PROGRAMMA 2 – Ulteriori spese in materia sanitaria	+	3.850.000,00
Titolo 1 – Spese correnti	+	3.850.000,00
MacroAggregato 1.04 – Trasferimenti correnti	+	3.850.000,00
Capitolo 417356	+	3.850.000,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio - "Servizi di cura per gli anziani"- Indicatore S.06 Assistenza domiciliare Integrata. (Codici: U.1.04.01.02.000 - V- Rif cap. entrata 7487)		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 18 luglio 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2439)017

DECRETO 30 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il comma 24 dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.135 che rende a regime a decorrere dall'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota prot. n. 256627 del 14 dicembre 2018 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2019 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all'importo di € **341.313.625,00**;

VISTO il modello telematico del 7 Giugno 2019 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro **210.159.546,59** per anticipazione mensile S.S.N.;

CONSIDERATO che la differenza tra la somma di euro **341.313.625,00** (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di euro **210.159.546,59** (anticipazione giugno 2019) pari ad euro 131.154.078,41 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale "Gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF mese di maggio 2019" così come previsto dal comma 2 dell'art. 77-quater del Decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa **215217** "Rimborso anticipazioni sanità" **Codice Finanziario U.7.01.99.02.000** ed al capitolo in entrata **4219** "Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato" - **Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**, la somma di euro **210.159.546,59**;



RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA	CASSA
<u>ENTRATA</u>			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO			
TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro			
CATEGORIA 99 – Altre entrate per partite di giro			
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato. Codice Finanziario E.9.01.99.02.001	+ 210.159.546,59	+ 210.159.546,59
<u>SPESA</u>			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO			
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi.			
PROGRAMMA 2 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro			
MacroAggregato 7.01 – Uscite per partite di giro			
Capitolo	215217 Rimborso anticipazioni sanità. Codice Finanziario U.7.01.99.02.000	+ 210.159.546,59	+ 210.159.546,59

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 luglio 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2438)017

DECRETO 30 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il comma 24 dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.135 che rende a regime a decorre dall'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota prot. n. 256627 del 14 dicembre 2018 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2019 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all'importo di € **341.313.625,00**;

VISTO il modello telematico del 5 Luglio 2019 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro **290.993.584,31** per anticipazione mensile S.S.N.;

CONSIDERATO che la differenza tra la somma di euro **341.313.625,00** (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di euro **290.993.584,31** (anticipazione Luglio 2019) pari ad euro 50.320.040,69 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale "Gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF mese di giugno 2019" così come previsto dal comma 2 dell'art. 77-quater del Decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa **215217** "Rimborso anticipazioni sanità" **Codice Finanziario U.7.01.99.02.000** ed al capitolo in entrata **4219** "Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato" - **Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**, la somma di euro **290.993.584,31**;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA	CASSA
<u>ENTRATA</u>			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO			
TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro			
CATEGORIA 99 – Altre entrate per partite di giro			
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato. Codice Finanziario E.9.01.99.02.001	+ 290.993.584,31	+ 290.993.584,31
<u>SPESA</u>			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO			
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi.			
PROGRAMMA 2 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro			
MacroAggregato 7.01 – Uscite per partite di giro			
Capitolo	215217 Rimborso anticipazioni sanità. Codice Finanziario U.7.01.99.02.000	+ 290.993.584,31	+ 290.993.584,31

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 luglio 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2441)017

DECRETO 30 luglio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO l'art. 42 commi 8,9 e 11 e art.51, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare i commi 7 e 8 che consentono di continuare ad applicare le norme regionali in materia di variazioni di bilancio;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 13 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2015;

VISTO l'art.20 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, concernente "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" che, tra l'altro, al comma 1 dispone : *"Nell'ambito del bilancio regionale, le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso"*;

VISTA la L.R. n. 5 del 14 Aprile 2009, art. 28, che prevede che "la Regione, in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali" individuate dall'art. 35, comma 3 del D.L. 25/7/1998 n. 286;

VISTO l'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27/12/2006, n. 296, e s. m. ed i. riguardante il pagamento di una quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da parte degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo;

VISTO l'articolo 1, comma 796, lettera p-bis) della legge 27/12/2006, n. 296, e s. m. ed i. in base al quale le regioni, possono adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;

VISTO l'articolo 1, comma 804 della legge 27/12/2017, n. 205, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per la riduzione della quota fissa della ricetta di cui al suddetto articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27/12/2006, n. 296, e s. m. e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di conseguire una maggiore equità agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTA la nota prot. n. 54481 del 3/7/2019, con la quale l'Assessorato Regionale Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - Servizio 5 "Economico-finanziario" chiede l'iscrizione per il corrente esercizio finanziario nel capitolo 413395 "Finanziamento per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205" del Bilancio della Regione Siciliana, della somma di euro 2.248.162,00 accertata con Decreto del Responsabile del Servizio n. 1369 del 2 Luglio 2019 sul capitolo 7703 "Trasferimento ministeriale dal Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205";

VISTA la nota prot. n. 37525 dell'11/7/19 con le quali la Ragioneria Salute trasmette la suddetta richiesta;
 RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario in corso, nella Rubrica 2 dell'Assessorato Salute del Bilancio Regionale nel capitolo di entrata 7703 "Trasferimento ministeriale dal Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205" e nel capitolo di spesa 413395 "Finanziamento per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205" la somma di euro 2.248.162,00 accertata con Decreto del Responsabile del Servizio n. 1369 del 2 Luglio 2019;
 RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa:

DECRETA**Art. 1**

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75/2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019	COMPETENZA	CASSA
<u>ENTRATA</u>		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Pianificazione Strategica		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti		
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 2.248.162,00	+ 2.248.162,00
CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo 7703		
Trasferimento ministeriale dal Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.	+ 2.248.162,00	+ 2.248.162,00
Codice Finanziario E. 2.01.01.01.001		
<u>SPESA</u>		
MISSIONE 13 – Tutela della Salute		
PROGRAMMA 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria		
Titolo 1 – Spese correnti		
MacroAggregato 1.04 – Trasferimenti correnti		
Missione 13. Programma 7	+ 2.248.162,00	+ 2.248.162,00
Capitolo 413395	+ 2.248.162,00	+ 2.248.162,00
Finanziamento per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.		
Codice Finanziario U. 1.04.01.02.000		

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 luglio 2019.

BOLOGNA

(2019.32.2440)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2019.

Individuazione degli Enti pubblici sanitari che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere: a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - integrazione al D.A. n. 786 del 2 maggio 2019.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, laddove viene previsto che il Servizio sanitario nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie individuate, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nel rispetto dei principi dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

- l'articolo 4, commi 8 e 9, in materia di equilibrio di bilancio per le aziende ospedaliere e per i presidi dell'unità sanitaria locale, cui si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili;

- l'articolo 8-sexies in materia di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per gli erogatori pubblici e privati accreditati;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 2, commi 7, 8 e 9, che, nel disciplinare la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie, richiama quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s. m. e i.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, ed, in particolare:

- l'articolo 1, comma 173, lettera f), in materia di "obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale";

- l'articolo 1, comma 174, che detta disposizioni volte a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni;

- l'articolo 1, comma 180, che detta disposizioni in materia di piani di rientro dai deficit sanitari secondo cui: "la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di

potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell'effettiva attuazione del programma";

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. 2271/CSR) ed in particolare:

- l'articolo 6 che declina quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, lettera t), della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- l'articolo 8 che disciplina l'accordo per l'equilibrio economico in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ;

- l'articolo 9 che dispone l'istituzione del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA;

- l'articolo 12 che dispone l'istituzione del Tavolo di verifica degli adempimenti;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 dicembre 2009 (Rep. Atti 243/CSR);

Visto l'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, tra l'altro, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che tra l'altro introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

Vista la normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i poli-clinici universitari";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario";

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2012, concernente "Nuovi modelli di rilevazione economica <<Conto economico>> (CE) e <<Stato patrimoniale >> SP delle aziende del Servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-

sto 2012, n. 135 e successive modificazioni, che prevede specifiche disposizioni per il settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2013 "Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità";

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", ed, in particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dell'allegato I in materia di volumi ed esiti e di standard generali di qualità;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 luglio 2015 (atto rep. 113/CSR) e, in particolare, il punto J, "Ulteriori proposte di governance", lettera a) in materia di "riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)";

Visto l'articolo 1, commi da 521 a 547, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;

Visti, in particolare, i commi 524, 526, 528, 529 e 530, dell'articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, ove si prevede che:

- le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE), consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

devono presentare alla propria regione di riferimento il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati alle predette lettere a) e b);

- la metodologia di valutazione delle condizioni di cui alla predetta lettera a) deve essere individuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, in coerenza con quanto disposto

dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure di cui alla predetta lettera b), anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le Linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali;

Visto il comma 525 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, tra l'altro, che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le regioni devono individuare i propri enti del servizio sanitario che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b);

Visto il comma 531 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro;

Visto il comma 533 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che "la regione, ovvero il commissario *ad acta* ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il commissario *ad acta* ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni eser-

cizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro";

Visto il decreto dell'Assessorato della salute n. 1649 del 13 settembre 2016, per come integrato dal successivo D.A. n. 110 del 25 gennaio 2017, con il quale si è proceduto all'individuazione degli enti pubblici sanitari che presentano uno o entrambi le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 218;

Visti gli allegati tecnici e le linee guida per la predisposizione dei piani di efficientamento e riqualificazione approvati con il D.M. 21 giugno 2016, recante "Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici", sospeso in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2017;

Vista la circolare ministeriale, diffusa esclusivamente a mezzo di posta elettronica in data 2 novembre 2016, interpretativa dell'allegato tecnico b) al D.M. 21 giugno 2016, con la quale in ordine all'individuazione degli ambienti assistenziali ed all'individuazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure si forniscono precisazioni in ordine:

- alla "quota di attività erogata sul totale";
- alle aree cliniche cui corrisponde qualità assistenziale molto bassa;
- al calcolo dello scostamento dei parametri di qualità ed esito che a decorrere dal 2016 deve essere fatto in riferimento alla situazione 2015 riportata nella versione del Programma nazionale esiti (PNE) edizione 2016, anziché alla situazione 2014 riportata nel PNE edizione 2015;

Visto il D.A. n. 786 del 2 maggio 2019 di "Individuazione degli Enti pubblici sanitari che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

Considerato che successivamente al D.A. n. 786/2019 è stata resa disponibile la nuova versione del PNE (ed. 2018), riferita all'analisi dei dati 2017, attraverso la consultazione del quale è possibile definire gli adempimenti di cui al D.M. decreto 21 giugno 2016 Ministero della salute - Individuazione Aziende di cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente al mancato rispetto dei parametri relativi a volumi ed esiti delle cure, attraverso la metodologia di cui al relativo allegato tecnico approvato con il suddetto decreto (Metodologia per l'individuazione degli ambiti assistenziali e la definizione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure);

Considerato che in base alla metodologia di cui al citato allegato tecnico, si individuano quali Enti per cui sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quelli per cui almeno uno stabilimento presenta una o più aree cliniche cui corrisponde: un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree, in regime ordinario con degenza maggiore di 1 giorno, in misura superiore al 15% delle dimissioni totali effettuate dallo stabilimento stesso, oppure un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in misura superiore al 33% delle dimissioni effettuate dallo stabilimento. Nel caso di ospedali riuniti, per il calcolo delle predette percentuali di dimissioni totali del 15% e del 33%, si fa riferimento ai dimessi dell'intera Azienda ospedaliera. Sono escluse dalla valutazione le aree clini-

che cui corrisponde bassa qualità assistenziale per effetto dei volumi di attività inferiori ai valori soglia, di cui al citato decreto ministeriale n. 70/2015, rispettivamente, per le colecistectomie laparoscopiche e per i parti;

Vista la nota prot. n. 52949 del 26 giugno 2019 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale vengono individuate le seguenti aziende tra le quelle da cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- AO per l'emergenza Cannizzaro - Catania
- AO Papardo - Messina
- AUOP - Messina;

Vista la nota prot. n. 54870 del 5 luglio 2019 del Dipartimento pianificazione strategica, la quale in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 52949 del 26 giugno 2019 chiarisce che gli aspetti di natura specificatamente sanitarie sono di competenza del DASOE;

Considerato che nella Regione siciliana - in forza delle norme statutarie, in particolare, degli artt. 9 e 20 - i singoli Assessori, oltre a far parte della Giunta regionale, hanno autonoma competenza funzionale esterna per quanto concerne l'esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell'Amministrazione ai quali sono preposti;

Ritenuto doversi procedere, ad integrazione del D.A. n. 786/2019, alla formale individuazione delle Aziende ospedaliere in cui sussistono le condizioni previste dall'art. 1, comma 524, lett. b), della legge n. 208/2015, per effetto dell'intervenuta circolare ministeriale del 2 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, ad integrazione del decreto assessoriale n. 786 del 2 maggio 2019, è approvata l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto in cui sono individuate le Aziende ospedaliere (AO) Cannizzaro di Catania e Papardo di Messina, nonché l'Azienda ospedaliera universitaria (AOU) di Messina quali Aziende da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in quanto presentano le condizioni individuate all'art. 1, comma 524, lettera b), della medesima legge.

Art. 2

Le Aziende individuate all'art. 1, la, dovranno presentare entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento il Piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il triennio 2019/2021 specifico per area clinica, per il rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure definito nel comma 524, lettera b), della legge di stabilità 2016, ferma restando la facoltà per l'Azienda ospedaliera Papardo di presentare una unica proposta integrata, per gli adempimenti economico contabili e per quelli riguardanti la qualità delle cure, alla scadenza di cui al presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il provvedimento è trasmesso, altresì, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 7 agosto 2019.

RAZZA

Aziende Ospedaliere/Policlinici per cui ricorrono le condizioni individuate all'art. 1, comma 524, lettera b) legge 28 dicembre 2015, n. 208: sito PNE 2018 (dati 2017)

A.O.per l'Emergenza Cannizzaro - Catania (CT).	Molto alto	Alto	Medio	Basso	Molto basso
Cardiocircolatorio		25.0			
Osteomuscolare	18.7				
Nervoso				18.1	
Gravidanza e parto				15.3	
Chirurgia generale	3.9				
Chirurgia oncologica			5.0		
Respiratorio				14.0	
				47,4	
A.O. Papardo - Messina (ME).	Molto alto	Alto	Medio	Basso	Molto basso
Cardiocircolatorio			35.2		
Osteomuscolare	16.4				
Nervoso					12.3
Gravidanza e parto		15.6			
Chirurgia generale					3.8
Chirurgia oncologica				3.8	
Respiratorio					12.9
					29
A.O.SSN G. Martino - Messina (ME).	Molto alto	Alto	Medio	Basso	Molto basso
Cardiocircolatorio			15.6		
Osteomuscolare		11.6			
Nervoso					28.2
Gravidanza e parto		18.3			
Chirurgia generale		8.0			
Chirurgia oncologica					4.4
Respiratorio				13.9	
					32,6

(2019.32.2425)102

DECRETO 14 agosto 2019.

Modifica delle procedure di inserimento di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione terapeutica nel PTORS.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.

Vista la legge regionale n. 6/81;

Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il D.L.gvo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Nuovo codice degli appalti";

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il D.A. n. 151 del 12 febbraio 2008, con il quale è stato approvato il piano di azioni per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, nell'ambito del quale è prevista la misura di governo della spesa farmaceutica anche attraverso la revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale da applicarsi in modo vincolante dalle strutture sanitarie per le forniture di prodotti farmaceutici;

Considerato che le scelte operate nell'ambito del PTORS rispondono ai principi della garanzia dei LEA, dei criteri di appropriatezza d'uso dei farmaci e di razionalizzazione delle risorse, proponendo una selezione dei principi attivi sulla base delle evidenze scientifiche disponibili in termini di efficacia, profilo di rischio e sostenibilità economica;

Vista la nota prot. n. 38263 del 25 lug 2018, recante "Procedura per l'approvvigionamento dei farmaci - gare centralizzate C.U.C. per nuovi inserimenti in PTORS";

Visto il D.A. 518/18, recante "Modifica delle procedure di inserimento di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione in PTORS";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 16 settembre 2014, che, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, indica i criteri per l'individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili;

Ritenuto di dover modificare la procedura per l'inserimento di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione terapeutica nel PTORS;

Ritenuto di dover revocare il D.A. n. 518/18 e sostituire le procedure di inserimento nel PTORS di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione terapeuti-

ca, con quelle riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, ispirate a conformare il procedimento ai principi di massima semplificazione, tempestività degli adempimenti, trasparenza e completezza istruttoria;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il D.A. n. 518/18 e sono adottate le nuove procedure di inserimento nel PTORS di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione terapeutica, così come indicato nell'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento periodico del PTORS, comprendente farmaci di comprovata efficacia e formulato anche in considerazione del costo dei farmaci, sarà effettuato dal Dipartimento pianificazione strategica, su proposta effettuata dal servizio 7 Farmaceutica - Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza, che in riferimento all'individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci, potrà avvalersi degli apporti di competenza dei servizi 4, 5 e 8 del Dipartimento pianificazione strategica e del servizio 9 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Art. 3

Per la presentazione delle istanze le aziende farmaceutiche dovranno utilizzare l'apposito modulo riportato nell'Allegato A del presente decreto.

Art. 4

Gli uffici potranno avvalersi, ove necessario, della consulenza di esperti di specifici settori, da consultarsi mediante audizioni senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà trasmesso alla Centrale unica di committenza ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 14 agosto 2019.

RAZZA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 – Farmaceutica

Centro Regionale di Farmacovigilanza

**PROCEDURE DI INSERIMENTO DI UN NUOVO PRODOTTO FARMACEUTICO O DI UNA NUOVA
INDICAZIONE TERAPEUTICA NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO –
TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA**

L'aggiornamento del PTORS è effettuato con sistematicità sulla base delle richieste formulate dalle Aziende Farmaceutiche, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti Ministeriali concernenti le revoche, le sospensioni e le riammissioni riferite ai principi attivi contenuti nel PTORS.

La richiesta di inserimento in PTORS di nuovi medicinali o l'estensione delle indicazioni terapeutiche per quelli già presenti in Prontuario è effettuata esclusivamente dalle Aziende Farmaceutiche mediante l'apposito "*modulo per la richiesta di inserimento in PTORS di un nuovo prodotto farmaceutico o di estensione delle indicazioni terapeutiche*", che deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- Scheda tecnica del prodotto;
- Copia della G.U. sulla quale è stata pubblicata la determinazione AIFA di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC);
- Studi clinici pubblicati a sostegno dell'efficacia e sicurezza;
- Studi pubblicati di costo-efficacia;
- Analisi dell'impatto economico;
- Linee Guida eventualmente disponibili;
- Dati non ancora pubblicati ed autocertificazioni di pregresse esperienze applicative sperimentali e/o cliniche;
- Rapporti pubblicati di *Health Technology Assessment*.

La documentazione deve essere inviata, anche su supporto informatico, al Servizio 7 Farmaceutica – Centro Regionale di Coordinamento di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza del Dipartimento Pianificazione Strategica (renato.fortezza@regione.sicilia.it) e alla Referente Tecnico della Centrale Unica di Committenza (CUC) (centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it), includendo all'interno della stessa il dato relativo al fabbisogno del medicinale suddiviso per Azienda Sanitaria.

Qualora il Referente Tecnico della CUC dovesse riscontrare nel *dossier* una carenza di informazioni in merito ai fabbisogni o l'omissione dell'indicazione esplicita del prezzo *ex factory*, l'Azienda Farmaceutica dovrà fornire le necessarie integrazioni, ponendo in copia conoscenza il Servizio 7 Farmaceutica – Centro Regionale di Coordinamento di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, in assenza delle quali il prodotto non potrà essere valutato.

Appurata la completezza del materiale ricevuto, il Servizio 7 Farmaceutica – Centro Regionale di Coordinamento di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza provvede ad inviare la stessa all'UOSD di Farmacologia Clinica dell'AOU Policlinico "G. Martino" di Messina, presso cui insiste il Centro Referente per la Segnalazione Spontanea Organizzata, per la predisposizione dei dati relativi alla letteratura indipendente.

Gli Uffici, preso atto della sopra citata documentazione ed effettuato valutazioni in ordine all'impatto economico, assistenziale e organizzativo del farmaco in esame, stabiliscono se:

- respingere l'istanza;

- accogliere l'istanza, anche eventualmente definendo specifiche restrizioni nelle condizioni d'uso del farmaco e le eventuali modalità di identificazione dei Centri Prescrittori.

Per la valutazione dei singoli medicinali, il Servizio 7 Farmaceutica – Centro Regionale di Coordinamento di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, ove lo ritenga necessario, può avvalersi, adottando il criterio della rotazione, del contributo di Specialisti del Servizio Sanitario Regionale all'uopo individuati o dei Responsabili di altre Strutture intermedie dell'Assessorato della Salute.

Il riscontro alle istanze e l'aggiornamento del PTORS è formalizzato dal Dirigente Generale.

I farmaci inseriti nel PTORS sono da considerarsi automaticamente inclusi all'interno dei prontuari provinciali e/o aziendali ove presenti.

Le istanze pervenute sono valutate nel rigoroso rispetto del criterio cronologico.

Sono sottoposte ad una procedura di valutazione accelerata le richieste inerenti i principi attivi che riportano nella determina di autorizzazione la definizione di *innovatività*.

Per i farmaci biosimilari permane l'inserimento automatico in PTORS.

Gli aggiornamenti del PTORS sono tempestivamente inoltrati alla Centrale Unica di Committenza (CUC) per il seguito di competenza e pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Il farmaco può essere prescritto ed erogato solamente dopo l'emissione del Codice Identificativo di Gara (CIG) da parte della CUC.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



**MODULO PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTORS DI UN NUOVO PRODOTTO
FARMACEUTICO O DI ESTENSIONE DELLE
INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

IL FARMACO

Spazio riservato all'Azienda proponente		Spazio riservato agli Uffici
Principio Attivo		
Specialità Medicinale		
Formulazioni in commercio (specificando i relativi regimi di fornitura e classe di rimborsabilità)		
Categoria ATC		
Modalità di registrazione	<input type="checkbox"/> Centralizzata <input type="checkbox"/> Mutuo riconoscimento <input type="checkbox"/> Nazionale	
Caratteristiche del prodotto (meccanismo d'azione)		
Indicazioni terapeutiche autorizzate:		
Nuova indicazione per la quale si richiede l'inserimento in PTORS		
Rinegoziazione del prezzo in AIFA	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Tipologia di rinegoziazione (ad es. accordo prezzo-volume)		
Posologia		
Durata del trattamento per ogni indicazione terapeutica		
Data approvazione EMA (riferimento):		
Data approvazione AIFA (riferimento):		
Monitoraggio con registro AIFA:	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	

Sono previste procedure di condivisione del rischio?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Risk sharing <input type="checkbox"/> Payment by results <input type="checkbox"/> Cost sharing <input type="checkbox"/> Success fee	
Sono previste procedure di pay-back?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Si(periodo)	

Studio Registrativo	Referenza bibliografica:		
Tipo di studio: <input type="checkbox"/> Fase II randomizzato <input type="checkbox"/> Fase III randomizzato <input type="checkbox"/>	Comparator:	Disegno dello studio: <input type="checkbox"/> di superiorità <input type="checkbox"/> di equivalenza <input type="checkbox"/> di non inferiorità <input type="checkbox"/>	Campione arruolato:

EFFICACIA E SICUREZZA

Aspetti relativi a efficacia e sicurezza Studi clinici a sostegno di efficacia e sicurezza del prodotto (sintesi delle evidenze indicando i riferimenti bibliografici)		
Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto (sintesi delle evidenze indicando i riferimenti bibliografici)		

LA PATOLOGIA E RUOLO DEL FARMACO

Inquadramento della patologia		
Gravità/severità della condizione morbosa alla quale il farmaco è destinato	<input type="checkbox"/> Elevata <input type="checkbox"/> Moderata <input type="checkbox"/> Lieve	

Entità dell'effetto terapeutico sulla condizione morbosa	<input type="checkbox"/> abolizione della condizione morbosa <input type="checkbox"/> miglioramento marcato <input type="checkbox"/> miglioramento lieve <input type="checkbox"/> riduzione della progressione della malattia	
Ruolo del farmaco nella condizione morbosa considerata	<input type="checkbox"/> farmaco per una condizione morbosa che non ha ancora una terapia adeguata <input type="checkbox"/> farmaco per una condizione morbosa per la quale la terapia finora disponibile non è adeguata in particolare sottogruppi di pazienti (specificare) <input type="checkbox"/> farmaco più efficiente e/o più sicuro per una condizione morbosa per la quale esiste già una terapia adeguata <input type="checkbox"/> farmaco più maneggevole o che consente una migliore compliance per una condizione morbosa per la quale esiste già una terapia adeguata <input type="checkbox"/> farmaco di uguale efficacia rispetto ad altri esistenti	
Altri medicinali simili o equivalenti dal punto di vista clinico/terapeutico		
Il nuovo medicinale si va ad affiancare/sostituire a tali alternative?		
Medicinali simili o equivalenti dal punto di vista clinico/terapeutico hanno perso o perderanno a breve la copertura brevettuale?		
Linee guida di riferimento nazionali/internazionali che considerano l'impiego del nuovo farmaco (specificando il grado di evidenza della raccomandazione, se disponibile).		

PREVALENZA DELLA PATOLOGIA

Prevalenza e Incidenza della patologia di riferimento nella Regione Sicilia:		
Stima della prevalenza corrente in Sicilia dei pazienti affetti dalla condizione / patologia oggetto di trattamento		
Stima del numero di pazienti con nuova diagnosi (incidenza annuale per i primi cinque anni dalla data di introduzione della nuova tecnologia)		

Numero di pazienti attualmente trattati con altri prodotti per questa condizione:		
Numero di pazienti potenzialmente eleggibili al nuovo trattamento nella Regione Sicilia:		
Numero di pazienti potenzialmente eleggibili al nuovo trattamento distribuiti per Centro:	Ove possibile fare eventualmente riferimento ai Centri afferenti a Reti Assistenziali Regionali o a specifici elenchi già stabiliti a livello regionale per la prescrizione di medicinali appartenenti alla stessa categoria o comunque con analoga indicazione terapeutica.	

VALUTAZIONE FARMACOECONOMICA

Costo per singolo paziente del nuovo farmaco:		
Costo paziente del/dei trattamento/i alternativo/i (quando disponibile):		
Spesa prevista per il trattamento con il nuovo farmaco:		
Eventuale differenza di spesa tra il trattamento con il nuovo farmaco e il/i trattamento/i alternativo/i		
Studi farmaco-economici disponibili (sintesi delle evidenze indicando i riferimenti bibliografici; indicare se gli studi sono stati condotti tenendo conto linee guida internazionali: in tal caso specificare)		
Analisi di impatto sul budget (<i>Budget Impact Analysis – BIA</i>) effettuate:		
Proiezione di spesa annuale nella Regione Sicilia:	(Indicare i principali indicatori necessari per calcolare la proiezione, riferiti a 12 mesi):	
Proiezione di spesa annuale distribuita per Centro:	(Indicare i principali indicatori necessari per calcolare la proiezione, riferiti a 12 mesi Il dato non deve fare esclusivamente riferimento ad una estrapolazione basata sui dati istat della popolazione residente):	
Eventuali risparmi ipotizzati :		
Centri Siciliani hanno partecipato a sperimentazioni cliniche sul medicinale	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Si(indicare quali Centri)	
Centri Siciliani hanno ottenuto l'uso compassionevole del medicinale	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Si(indicare quali Centri)	
Centri Siciliani hanno utilizzato campioni gratuiti del medicinale	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Si(indicare quali Centri)	
Altre eventuali considerazioni:		



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DEL FARMACO

Scheda tecnica

Studi clinici pubblicati a sostegno dell'efficacia e sicurezza, in particolare studi comparativi con alternative terapeutiche

Studi pubblicati di costo-efficacia

Analisi dell'impatto economico secondo lo schema di seguito riportato

Linee Guida disponibili

Dati non ancora pubblicati ed autocertificazioni di pregresse esperienze applicative sperimentali e/o cliniche

Rapporti pubblicati di HTA

Analisi Economica per Centro										
Principio Attivo (Nome Commerciale)										
U.O. - Aziende Sanitarie		I anno			II anno			III anno		
		N. Confezioni	Pazienti	Costo	N. Confezioni	Pazienti	Costo	N. Confezioni	Pazienti	Costo
	Sicilia									
	Agrigento									
	Caltanissetta									
	Catania									
	Enna									
	Messina									
	Palermo									
	Ragusa									
	Siracusa									
	Trapani									

(2019.33.2494)102

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 agosto 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Lercara Friddi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del 11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.l.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dal comma 41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Vista la deliberazione del 13 febbraio 2018, n. 60, con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente al dott. Salerno Giovanni e il successivo D.P.Reg. 16 febbraio 2018, n. 709, di esecuzione;

Vista l'istanza prot. n. 13220/1725 del 31 luglio 2018, assunta al prot. ARTA al n. 12874 dell'1 agosto 2018, con la quale il comune di Lercara Friddi ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al P.R.G. relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. e varianti urbanistiche in via Aldo Moro e in via Totò Cangialosi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;

Visto il D.A. n. 387/Gab del 7 agosto 2015, di esclusione della variante dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il parere reso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 4515/S15.3 del 19 luglio 2017;

Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo U.O. 5 "Geologia e assetto del territorio", prot. n. 245849 del 13 dicembre 2017;

Vista la documentazione amministrativa e tecnica relativa al P.R.G. in oggetto complessivamente pervenuta (in duplice copia) e costituita da:

- copia conforme della delibera di consiglio comunale n. 7 del 12 aprile 2018 avente per oggetto:

"Adozione variante al piano regolatore generale relati-

va al centro storico ed ai P.P.R.U. e variante urbanistica in via A. Moro e via T. Cangialosi, già adottata con delibera del C. C. n. 26 del 15 settembre 2015 - art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss. mm. ii. ";

Atti di pubblicazioni consistenti in:

1) copia di avviso di deposito ex comma 1 dell'art. 3 legge regionale n. 71/78, a firma del responsabile dell'Area tecnica, datato 17 maggio 2018 e munito di certificazione di avvenuta pubblicazione, del segretario comunale, dal 18 maggio 2018 al 17 luglio 2018;

2) copia di pubblicazione avviso di deposito in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte II n. 20 del 18 maggio 2018;

3) copia di pubblicazione avviso di deposito nel quotidiano "QdS quotidiano di Sicilia" del 17 maggio 2018;

4) n. 2 fotografie comprovanti l'avvenuta affissione dei manifesti murali datati 17 maggio 2018;

5) copia (non conformizzata) di attestazione del segretario generale datata 25 luglio 2018 di regolare procedimento di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, (anche relativamente all'albo pretorio on-line ex art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni alla variante riportata in oggetto;

6) copia D.A. n. 378/GAB del 7 agosto 2015, di esclusione dalla procedura di V.A.S. per la variante relativa al centro storico ed ai P.P.R.U., di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (allegato alla D.C.C. n. 7/18);

7) attestazione del segretario generale datata 25 luglio 2018 di conformità degli elaborati trasmessi e dei pareri allegati all'atto deliberativo di seguito riportati;

8) certificato di regime vincolistico reso dall'area tecnica del comune di Lercara Friddi datato 25 luglio 2018 relativamente alle varianti di che trattasi;

- Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 4515 / S15.3 del 19 luglio 2017 (allegato n. 16 alla D.C.C. n. 7/18);

- Parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed assetto idrogeologico" prot. n. 245849 del 13 dicembre 2017 (allegato n. 17 della D.C.C. n. 7/18);

Elaborati:

1) - relazione e norme tecniche di attuazione comprendente modifiche al regolamento edilizio comunale;

2) - stralci catastali riguardo alle particelle interessate da variazioni urbanistiche;

3) - Tav. 6 a del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17 ottobre 2002 scala 1:2000;

4) - Tav. 6 a/bis - Zonizzazione scala 1:2000;

5) - Tav. 6 b del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17 ottobre 2002 scala 1:2000;

6) - Tav. 6 b/bis - Zonizzazione scala 1:2000.

Vista la nota prot. n. 20564 del 29 novembre 2018, con la quale l'U.O.S2.2. del servizio 2/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli elaborati, in duplice copia, e al fascicolo amministrativo, la proposta di parere n. 03/S2.2 del 16 marzo 2018, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Rilevato che il comune di Lercara Friddi risulta dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 767 del 9 novembre 1995, i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti.

Con D.A. n. 827 del 17 ottobre 2002, questo Dipartimento urbanistica ha approvato la variante al

P.R.G. vigente ai fini del recupero, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 37/85, di alcune zone gravate dalla presenza di edilizia abusiva nel territorio comunale di Lercara Friddi. Tale variante ha introdotto nelle norme tecniche di attuazione due nuovi articoli riguardanti l'istituzione di una zona B0 di edilizia esistente e l'obbligo di sottoporre a pianificazione particolareggiata di riqualificazione una vasta area di circa 32 ettari ad est dell'abitato (P.P.R.U.).

Con nota prot. ARTA n. 27130 del 10 dicembre 2015, veniva trasmessa la delibera di C.C. n. 26 del 15 settembre 2015 con relativi allegati, di adozione della variante di che trattasi, per l'approvazione da parte di questo Dipartimento.

Questo Dipartimento avendo rilevato da un preliminare esame alcune carenze formali e sostanziali tali che non avrebbero consentito il prosieguo dell'iter istruttorio, con propria nota prot. n. ARTA n. 2314 del 2 febbraio 2016, ha evidenziato la sussistenza di motivi ostativi all'approvazione della variante in oggetto, riferendo, altresì, che si sarebbe provveduto all'archiviazione della stessa qualora entro il termine di dieci giorni non fossero pervenute osservazioni in merito.

Atteso che nel periodo indicato non sono pervenute le richieste osservazioni comunali questo Ufficio ha predisposto l'archiviazione della pratica in oggetto.

Il comune di Lercara Friddi, con successiva delibera del consiglio comunale n. 7 del 12 aprile 2018 ha riadattato la variante in oggetto, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.

Detta variante in sintesi riguarda quanto segue:

1) la revisione dell'impianto normativo della zona "A";
2) la predisposizione di una nuova proposta di zonizzazione dell'area interessata dal P.P.R.U. ad est dell'abitato;

3) le varianti di destinazione urbanistica di due aree localizzate nei pressi di via Aldo Moro e di via Totò Cangialosi;

4) variante al regolamento edilizio a seguito di prescrizioni da osservare in fase di cantiere ed in fase di esecuzione, dettate nel decreto n. 387/GAB del 7 agosto 2015 di esclusione della variante dalla procedura VAS.

Per quanto riguarda il centro storico, la suddetta variante, pur non modificandone il perimetro, prevede di variare l'impianto normativo, allo scopo di pervenire alla possibilità di un riuso delle unità abitative, attraverso l'intervento diretto, compatibili con il tessuto storico, anche mediante l'accorpamento di esse, consentendo vari livelli di ristrutturazione ed in taluni casi la demolizione e ricostruzione di unità esistenti qualora il loro stato conservativo non ne consenta il recupero statico.

La presente variante pertanto si configura come una parziale applicazione della circolare n. 3/2000, rimanendo la stessa nell'ambito della pianificazione generale e con lo scopo di stimolare l'attuazione da parte di soggetti privati.

Le peculiarità del tessuto storico sono garantite comunque dall'obbligo di acquisizione del parere della Soprintendenza per tutte le attività da svolgere in tale contesto, ad esclusione della manutenzione ordinaria.

Sulla variante si è espressa positivamente la Soprintendenza ai BB. CC. ed AA con proprio parere n. 4515/S15.3 del 15 dicembre 2016 con delle prescrizioni che sono state inserite nell'impianto normativo proposto in variante (art. 21 delle N. T.A. modificato).

Come sopra detto, l'articolo 21 delle NTA norma le trasformazioni delle unità edilizie nel centro storico; nello

specifico, l'art. 21.1 stabilisce che tutti gli interventi che ricadano in zona A, per l'approvazione, necessitano del nulla-osta preventivo della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA, fatta eccezione della manutenzione ordinaria; l'art. 21.2 indica la modalità di intervento sui manufatti con decreto di vincolo monumentale, l'art. 21.3 le destinazioni d'uso ammissibili in centro storico, l'art. 21.4 stabilisce la modalità di intervento sulle aree edificate. Questo elenca i vari livelli di ristrutturazione, allo scopo di fornire la possibilità di un riuso delle unità edilizie all'interno del centro storico, (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere interne, restauro, risanamento conservativo, trasformazione conservativa che però è stato cassato dalla Soprintendenza, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia con allineamento verticale che però è stato cassato dalla Soprintendenza e ristrutturazione urbanistica; l'art. 21.5 riguarda i particolari accorgimenti estetici riguardanti alcuni elementi, l'art. 21.6 norma le modalità di intervento sulle aree non edificate distinte in strade e spazi pubblici urbani e aree a verde, parcheggi ed altri servizi pubblici.

Relativamente alle aree dell'ex P.P.R.U. la variante in un primo momento prevedeva:

- la riclassificazione a verde agricolo di una porzione di tali aree, 19,5 ettari, a fronte di un'estensione complessiva di 32 ettari, priva di significative costruzioni; la classificazione a zona B1 delle parti di territorio, circa 7,7 ettari, interessate da edilizia residenziale, che erano destinate a zona B0 con la precedente variante di cui al D.A. n. 827 del 17 ottobre 2002, che posseggono i requisiti dettati dal D.I. n. 1444/68; la classificazione a zona D3, circa 4,8 ettari, le parti interessate da attività produttive. Su tale previsione il Genio civile con proprio parere reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, trasmesso con nota prot. n. 245849 del 13 dicembre 2017, ha sconsigliato interventi costruttivi, in specie insediamenti residenziali in tali aree, per la presenza del Ginesio, in considerazione delle condizioni geomeccaniche piuttosto scadenti e di disomogeneità dei litotipi in questione. Inoltre ha ulteriormente dettato condizioni per il rilascio di titoli abitativi da parte dell'amministrazione comunale ed ha prescritto ulteriori approfonditi accertamenti tecnici per l'edilizia esistente.

Sulla scorta del parere del Genio civile sono state modificate le previsioni urbanistiche prima descritte, in:

1. per le aree ex P.P.R.U. ricadenti nel Ginesio la riclassificazione a verde agricolo, Z.T.G. "E1" con ridotta capacità edificatoria, non essendo preclusa dal Genio civile la possibilità di edificazione ma prescrivendo per questi casi specifici studi geologici, geotecnici ed idrologici, supportati da indagini e accertamenti *in situ*;

2. le aree ex P.P.R.U. esterne al Ginesio, poste tutte sull'asse di via Pietro Nenni, per circa 11.000 mq. sono state mantenute come zone "B1"; e per circa 1.200 classificate in un'unica zona "D3";

3. per la restante parte esterna al Ginesio è stata lasciata la previsione di verde agricolo "E1".

Anche per queste zone sono state redatte le relative N.T.A., attraverso l'inserimento dell'art. 23 *bis* che disciplina la nuova zona omogenea "B 1" dell'ex area P.P.R.U. e l'art. 34, in sostituzione dell'art. 34 delle norme vigenti già cassato dal D.A. n. 767/95, che disciplina la nuova zona "D3 - Insediamenti artigianali e commerciali" delle aree ex P.P.R.U.

Relativamente alle varianti "via Aldo Moro" e, "via Totò Cangialosi", la prima identificata catastalmente nel foglio 21, partt. 29, 30, 32, 33, 298, 299, 735 e 1487 (ex 31), dalla

superficie, complessiva di mq. 24.169, è destinata ad attrezzature ed impianti tecnico-distributivi di interesse generale con il simbolo funzionale "area attrezzata mercato-manifestazione e a distacco permanente VV.F. e via Totò Cangialosi, identificata catastalmente al foglio 22, part. 540 q.p., per una superficie di mq. 1.190, è anch'essa destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale - "Ospedale"; le suddette aree sono state oggetto di richiesta da parte dei privati proprietari delle aree in questione, di variazione di tipologia di attrezzature, in virtù della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio. Il comune di Lercara Friddi accogliendo le istanze dei privati ha reiterato i vincoli assegnando alle stesse la destinazione di "Attrezzature urbane di interesse locale" - nello specifico: chiese, centri civici, sociali, culturali, sanitari, amministrativi, centri commerciali, mercati di quartiere e pubblici servizi, in forma generica, senza assegnare nessun simbolo funzionale nel caso dell'area denominata "via Aldo Moro", e assegnando il simbolo funzionale Chiesa evangelica, per l'area denominata "via Totò Cangialosi"; le suddette risultano regolamentate dall'articolo 18 delle n.t.a. vigenti, in particolare dai punti 18.4, 18.6 e 18.7, atteso che la variante si riferisce esclusivamente al mutamento della tipologia di attrezzatura da interesse generale ad interesse locale.

Sulle suddette varianti il Genio civile si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.

Relativamente al provvedimento di esclusione di VAS, D.A. n. 378/GAB del 7 agosto 2015, si è rilevato che il rapporto preliminare ambientale è stato formulato esclusivamente per le varianti oggetto della delibera di adozione n. 7 del 12 aprile 2018 ad esclusione delle parti relative alle varianti di via Aldo Moro e in quella di via Totò Cangialosi, per cui l'esclusione dalla procedura di VAS di cui al sopracitato D.A. n. 387/GAB del 7 agosto 2015 è riferita alla variante normativa al centro storico e alla variante ex aree P.P.R.U. benchè la procedura di consultazione ai soggetti competenti in materia ambientale, che è stata eseguita dal servizio 1 VAS-VIA di questo Assessorato, ha riportato come oggetto di procedura di esclusione, lo stesso oggetto riportato nella già citata delibera di adozione delle varianti di cui alla delibera n. 7 del 12 aprile 2018, nello specifico, variante al P.R.G. relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. e variante urbanistica in via Aldo Moro ed in via Totò Cangialosi.

In ultima analisi l'esclusione dalla procedura VAS è riferita esclusivamente alle varianti del centro storico e delle aree ex P.P.R.U.

Le norme di attuazione riferite dalla presente variante hanno, inoltre, previsto l'aggiunzione di un nuovo comma all'art. 9, che prevede il rilascio della concessione edilizia in deroga alla normativa vigente esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Tale deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle n.t.a. del P.R.G. vigente. Tale comma risulta dal recepimento dinamico dell'art. 14 del testo unico n. 380/2001 di cui alla legge regionale n. 16/2016. È stato, altresì, aggiunto anche l'art. 47, che stabilisce le norme transitorie e le norme di salvaguardia rispetto alla variante posta in essere. Infine nelle presenti norme di attuazione è stato cassato l'art. 36 bis che regolamentava le Zone da sottoporre a pianificazione partico-

lareggiata di riqualificazione urbanistica, in esecuzione del D.A. n. 827 del 17 ottobre 2002.

Relativamente al 4° punto della presente variante, ossia del regolamento edilizio, lo stesso è stato modificato per l'aggiunzione di alcuni articoli e commi, il comma 25.1 (bis), l'art. 45 bis e 45 ter a seguito di alcune prescrizioni discendenti dal decreto VAS, D.A. n. 378/GAB del 7 agosto 2015.

Lo stesso dovrà comunque essere riformulato nei termini indicati dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2016.

Considerato che:

- la variante in esame è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

- a seguito della regolare pubblicazione della variante, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni come risulta dall'attestazione datata 25 luglio 2018, del segretario generale;

- per quanto concerne il rispetto del dimensionamento del P.R.G. si ritiene che le varianti adottate non modificano i parametri territoriali;

- la Soprintendenza ai BB.CG.AA. di Palermo ha reso parere prot. n. 4515/S15.3 del 15 dicembre 2016 sulla variante di che trattasi;

- con decreto assessoriale n. 378/GAB del 7 agosto 2015 la variante relativa al centro storico ed alle aree ex P.P.R.U. è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

- l'ufficio del Genio civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed assetto idrogeologico" ha rilasciato parere prot. n. 245849 del 13 dicembre 2017 sulla variante di che trattasi;

- per la variante in argomento non si prevede nessun carico urbanistico o edilizio aggiuntivo rispetto a quello costituito dal patrimonio edilizio esistente;

- gli interventi in zona "A" del PRG, possono essere attuati, secondo quanto definito con la circolare ARTA n. 3/2000, anche a mezzo di una variante da adottarsi ai sensi della legge regionale n. 71/78, artt. 3 e 4;

- le attività edilizie ed i criteri d'intervento, consentite dalla variante in argomento, meglio specificate negli elaborati della variante possono così riassumersi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere interne, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica; le stesse attività sono da ritenersi comunque congrue al dettato normativo ed a quanto dettato con la citata circolare n. 3/2000, rinviando comunque per i dovuti approfondimenti da effettuarsi in sede del CRU di cui fa parte la Soprintendenza competente per territorio;

- per quanto nelle premesse citato, la variante in argomento risulta prettamente normativa;

- gli elaborati di maggiore dettaglio possono essere accolti all'interno del procedimento approvativo della variante quale quadro esplicativo e attuativo immediatamente applicabile a partire dalle caratteristiche intrinseche di ciascuna unità edilizia;

- le norme di attuazione adottate con la presente variante, ribadiscono in generale le finalità del PRG, che in applicazione della legislazione vigente persegue la tutela del patrimonio storico monumentale tipologico ambientale, mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del tessuto edilizio, individuando le modalità di attuazione degli interventi per le singole unità edilizie»;

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa unità operativa S2.2 del Servizio S2/DRU è del parere che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di potere approvare la variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 7 del 12 aprile 2018, relativa al centro storico ed agli ex P.P.R.U. ed alle relative N. T.A. modificate ad esclusione dell'articolo 18, in particolare dai punti 18.4, 18.6 e 18.7, in quanto riferite alle varianti in via Aldo Moro e, via Totò Cangialosi ed al regolamento edilizio modificato a seguito delle prescrizioni dettate dal D.A. n. 378/GAB del 7 agosto 2015 di esclusione delle varianti alla procedura VAS, alle condizioni di cui al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. n. 4515/S15.3 del 15 dicembre 2016, dell'ufficio del Genio civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed assetto idrogeologico" prot. n. 245849 del 13 dicembre 2017, e del decreto VAS, D.A. n. 378/GAB del 7 agosto 2015, ad esclusione delle varianti urbanistiche in via Aldo Moro e via Totò Cangialosi in quanto le stesse non sono state oggetto di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06. Si prescrive però che relativamente alle N.T.A. gli articoli che contengono la dicitura "Concessione edilizia, la stessa venga sostituita con la dicitura "Permesso di costruire", in seguito al recepimento da parte della Regione siciliana del testo unico n. 380/01 con la legge regionale n. 16/2016";

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 123 del 13 febbraio 2019 che di seguito, parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Considerato che nessuna osservazione è stata formulata dal rappresentante della Soprintendenza di Palermo in seno al Consiglio;

Valutato il contenuto della proposta e le considerazioni dell'Ufficio;

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di condividere integralmente la proposta di parere dell'Ufficio, che forma parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio è del parere all'unanimità che, in conformità alla condivisa proposta dell'Ufficio n. 03/S2.2 del 27 novembre 2018, parte integrante del presente voto, la variante urbanistica adottata dal consiglio comunale n. 7 del 12 aprile 2018 sia meritevole di approvazione con esclusione delle varianti urbanistiche in via Aldo Moro e Totò Cangialosi in quanto le stesse non sono state oggetto di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06»;

Vista la nota prot. n. 3785 del 25 febbraio 2019 con la quale è stata trasmessa al serv. 2/DRU il voto CRU n. 123 del 13 febbraio 2019;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 4622 del 7 marzo 2019 con la quale è stato notificato al comune di Lercara Friddi, per le controdeduzioni, il voto n. 123 del 13 febbraio 2019;

Considerato che nei termini previsti dal comma IV dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 il comune di Lercara Friddi non ha prodotto alcuna controdeduzione al voto CRU n. 123 del 13 febbraio 2019;

Ritenuto che si intendono accettate da parte del comune di Lercara Friddi tutte le modifiche proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il citato voto CRU n. 123 del 13 febbraio 2019, ai sensi del comma VIII dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, si procede all'emanazione del presente decreto;

Ritenuto di potere condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 123 del 13 febbraio 2019, assunto con riferimento alla proposta di parere n. 3 del 27 novembre 2018 dell'U.O. S2.2 del servizio 2/DRU;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 123 del 13 febbraio 2019, nonché alle modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri dagli Uffici in premessa citati, è approvata la variante al P.R.G. relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. ad esclusione delle varianti urbanistiche in via Aldo Moro e in via Totò Cangialosi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, adottata con delibera di consiglio comunale n. 7 del 12 aprile 2018.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1) delibera di consiglio comunale n. 7 del 12 aprile 2018 avente per oggetto: "Adozione variante al piano regolatore generale relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. e variante urbanistica in via A. Moro e via T. Cangialosi, già adottata con delibera del C.C. n. 26 del 15 settembre 2015 - art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.";

2) Proposta di parere n. 3 del 27 novembre 2018 resa dall'U.O. S2.2 del servizio 2/DRU;

3) Voto n. 123 del 13 febbraio 2019 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

4) Atti di pubblicazioni consistenti in:

- copia di avviso di deposito ex comma 1 dell'art. 3 legge regionale n. 71/78, a firma del responsabile dell'area tecnica, datato 17 maggio 2018 e munito di certificazione di avvenuta pubblicazione, del segretario comunale, dal 18 maggio 2018 al 17 luglio 2018;

- copia di pubblicazione avviso di deposito nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte II n. 20 del 18 maggio 2018;

- copia di pubblicazione avviso di deposito sul quotidiano "QdS quotidiano di Sicilia" del 17 maggio 2018;

- n. 2 fotografie comprovanti l'avvenuta affissione dei manifesti murali datati 17 maggio 2018;

- copia (non conformizzata) di attestazione del Segretario generale datata 25 luglio 2018 di regolare procedimento di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, (anche relativamente all'albo pretorio *on-line* ex art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni alla variante riportata in oggetto;

5) copia D.A n. 378/GAB del 7 agosto 2015, di esclusione dalla procedura di V.A.S. per la variante relativa al centro storico ed ai P.P.R.U., di cui agli art. 13 e seguenti del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (allegato alla D.C.C. n. 7/18);

6) attestazione del segretario generale datata 25 luglio 2018 di conformità degli elaborati trasmessi e dei pareri allegati all'atto deliberativo di seguito riportati;

7) certificato di regime vincolistico reso dall'area tecnica del comune di Lercara Friddi datato 25 luglio 2018 relativamente alle varianti di che trattasi;

8) Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Palermo prot. n. 4515/S15.3 del 19 luglio 2017 (allegato n. 16 alla D.C.C. n. 7/18);

9) Parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed assetto idrogeologico" prot. n. 245849 del 13 dicembre 2017 (allegato n. 17 della D.C.C. n. 7/18);

Elaborati:

10) relazione e norme tecniche di attuazione comprendente modifiche al regolamento edilizio comunale,

11) stralci catastali riguardo alle particelle interessate da variazioni urbanistiche;

12) tav. 6 a del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17 ottobre 2002 scala 1:2000;

13) tav. 6 a/bis - Zonizzazione scala 1:2000;

14) tav. 6 b del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17 ottobre 2002 scala 1:2000;

15) tav. 6 b/bis - Zonizzazione scala 1:2000.

Art. 4

Il comune di Lercara Friddi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante al P.R.G. relativa al centro storico ed agli ex P.P.R.U. ed alle relative N.T.A. modificate ad esclusione dell'articolo 18, in particolare dai punti 18.4, 18.6 e 18.7, in quanto riferite alle varianti in via Aldo Moro e via Totò Cangialosi non approvate ed al regolamento edilizio modificato a seguito delle prescrizioni dettate dal D.A. n. 378/GAB del 7 agosto 2015 di esclusione delle varianti alla procedura VAS, e dovrà curare che in breve tempo venga-

no apportate le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 8 agosto 2019.

SALERNO

(2019.32.2446)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari straordinari dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Con decreto presidenziale n. 565/Gab del 31 luglio 2019, il dott. Salvatore Piazza è stato nominato commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Ragusa con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

(2019.32.2380)023

Con decreto presidenziale n. 566/Gab del 31 luglio 2019, il dott. Di Pisa Girolamo è stato nominato commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Agrigento con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

(2019.32.2379)023

Con decreto presidenziale n. 567/Gab del 31 luglio 2019, la dott.ssa Floreno Carmela è stata nominata commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Siracusa con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

(2019.32.2387)023

Con decreto presidenziale n. 568/Gab del 31 luglio 2019, il dott. Guarino Ferdinando è stato nominato commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Enna con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

(2019.32.2382)023

Con decreto presidenziale n. 570/Gab del 31 luglio 2019, la dott.ssa Rosalba Panvini è stata nominata commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Caltanissetta con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

(2019.32.2381)023

Con decreto presidenziale n. 573/Gab del 31 luglio 2019, il dott. Cerami Raimondo è stato nominato commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Trapani con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

(2019.32.2383)023

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari straordinari delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

Con decreto presidenziale n. 569/Gab del 31 luglio 2019, il dott. Filippo Ribaudo è stato nominato commissario straordinario presso

la Città metropolitana di Messina con le funzioni del consiglio metropolitano, nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

Le funzioni del sindaco metropolitano e della conferenza metropolitana di Messina continuano ad essere esercitate dal sindaco pro-tempore del comune di Messina, on.le Cateno De Luca.

(2019.32.2388)023

Con decreto presidenziale n. 571/Gab del 31 luglio 2019, la dott.ssa Francesca Paola Gargano è stata nominata commissario straordinario presso la Città metropolitana di Catania con le funzioni del consiglio metropolitano, nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

Le funzioni del sindaco metropolitano e della conferenza metropolitana di Catania continuano ad essere esercitate dal sindaco pro-tempore del comune di Catania, dott. Salvo Pogliese.

(2019.32.2384)023

Con decreto presidenziale n. 574/Gab del 31 luglio 2019, il dott. Salvatore Currao è stato nominato commissario straordinario presso la Città metropolitana di Palermo con le funzioni del consiglio metropolitano, nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 31 maggio 2020.

Le funzioni del sindaco metropolitano e della conferenza metropolitana di Palermo continuano ad essere esercitate dal sindaco pro-tempore del comune di Palermo, prof. Leoluca Orlando.

(2019.32.2385)023

Rettifica del decreto presidenziale 31 luglio 2019, concernente nomina del vice presidente della commissione di gara della sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 542/Serv.1°/SG del 7 agosto 2019, nelle premesse ed all'articolo 1 del D.P. n. 541/Serv.1°/SG del 31 luglio 2019, relativo alla nomina del vice presidente della commissione di gara della sezione provinciale dell'UREGA di Palermo dell'ing. Mollica, il nome di battesimo è stato rettificato in "Gaspare".

(2019.32.2416)090

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione dell'aggiornamento annuale del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

È pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione "Amministrazione trasparente - Opere pubbliche - Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale", al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniale/PIR_Infoedocumenti/PIR_AmministrazioneTrasparente/PIR_OperePubbliche/PIR_PTEP20192021, l'aggiornamento annuale del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, unitamente al DA n. 79/Gab/2019 dell'8 agosto 2019 che lo approva.

(2019.33.2462)090

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" - Disposizioni attuative parte specifica.

Si comunica che sono state pubblicate, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020: www.psr Sicilia.it/2014-20, le Disposizioni

attuative parte specifica della sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" modificate ed approvate con decreto n. 1737 del 9 agosto 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura.

(2019.34.2514)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" - Bando n. 24780/2017 e proroga n. 27545/2017 - Graduatorie definitive delle istanze ammissibili ed elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili.

Si comunica che sono state pubblicate, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020: www.psr Sicilia.it/2014-2020, le graduatorie definitive regionali delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, relative al bando n. 24780/2017 con proroga n. 27545/2017, approvate con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura 12 agosto 2019: nn. 1761 sulla Focus Area 2A, 1762 sulla Focus Area 2B, 1763 sulla Focus Area 3A, 1764 sulla Focus Area 3B, 1765 sulla Focus Area 4A, 1766 sulla Focus Area 4B, 1767 sulla Focus Area 4C, 1768 sulla Focus Area 5A, 1769 sulla Focus Area 5B, 1770 sulla Focus Area 5C, 1771 sulla Focus Area 5D, 1772 sulla Focus Area 5E, 1773 sulla Focus Area 6A, 1774 sulla Focus Area 6C.

(2019.35.2517)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2388 del 25 luglio 2019, l'avv. Cuscutà Luigi Francesco, nato a Paternò (CT) il 18 aprile 1958, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Farina, con sede in Bronte (CT), in sostituzione del dott. Rapisarda Santo.

(2019.32.2448)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2392 del 25 luglio 2019, l'avv. Savoca Eleonora, nata a Catania il 3 marzo 1987, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Euro Verde 2001, con sede in Adrano (CT), in sostituzione del dott. Dario Scozzari.

(2019.32.2447)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2393 del 25 luglio 2019, il dott. Messina Giuseppe, nato a Catania il 4 luglio 1974, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.I.P.A.M., con sede in Adrano (CT), in sostituzione del dott. Dario Scozzari.

(2019.32.2449)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Revoca dell'autorizzazione concessa ad un intermediario per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 920 del 25 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revocato il servizio di riscossione della tassa automobilistica concesso al seguente intermediario:

Cod. Lott.	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale Nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA1904	1909		Di Mauro Rosaria	Via Nazionale n. 323	Acireale	CT

(2019.32.2389)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a intermedia- ri per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 921 del 25 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica il seguente intermediario:

Cod. M.C.T.C.	Ragione sociale intermediario	Indirizzo	Comune	Provincia
CT1477	Napoli Virginio Davide	Corso Umberto I n. 332	Bronte	CT

(2019.32.2396)083

Con decreto n. 922 del 25 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica il seguente intermediario:

Cod. M.C.T.C.	Ragione sociale intermediario	Indirizzo	Comune	Provincia
CT1421	Agenzia Speed Agency di Grasso Daniela	Via Trinacria n. 64	Mineo	CT

(2019.32.2397)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Approvazione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia e l'Ente Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di tecnologie avanzate per l'energia "Nicola Giordano" - CNR ITAE di Messina.

In relazione all'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, approvato con D.D.G. n. 115 dell'1 marzo 2018 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 2018), si comunica che con decreto n. 903 del 26 luglio 2019, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'8 agosto 2019 al n. 675, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha approvato la convenzione, di cui al paragrafo 4.7 dell'Avviso, che regola i rapporti tra la Regione siciliana - Dipartimento dell'energia e l'Ente Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di tecnologie avanzate per l'energia "Nicola Giordano" - CNR ITAE di Messina, per la realizzazione dell'operazione avente titolo "Interventi di riqualificazione energetica della sede del CNR ITAE ACS da solare termico e solar cooling relamping impianto fotovoltaico da 30 kw", sito in Messina, via Santa Lucia sopra Contesse n. 5, CUP B43D18000050005, codice identificativo Caronte SI_1_19966.

Il testo integrale del D.D.G. n. 903 del 26 luglio 2019 è consultabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana e del sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.34.2511)131

Autorizzazione provvisoria al comune di Ustica per lo scarico di acque reflue urbane.

Con decreto n. 940 del 30 luglio 2019, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ha concesso al sindaco del comune di Ustica, ai sensi del decreto dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità n. 3/Gab dell'8 febbraio 2019, l'autorizzazione provvisoria allo scarico nel Mar Tirreno delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Omo morto-Falconiera, in deroga ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/06 e di cui alla Tab. 7 della legge regionale n. 27/86, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento del depuratore comunale.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nella sezione "Pubblicazione Decreti art. 68 legge regionale 12 agosto 2014 n. 21".

(2019.32.2391)006

Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoc- caggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi - ditta C.S. Rottami s.r.l.s., con sede legale e impianto nel comune di Catania.

Con decreto n. 968 del 7 agosto 2019, del dirigente del servizio 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A." del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato autorizzato il progetto relativo alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per le operazioni D15, R4, R12, ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., proposto dalla ditta C.S. Rottami s.r.l.s., con sede ed impianto in zona industriale via V Strada, nel comune di Catania.

(2019.32.2427)119

Autorizzazione alla società Sidermetal s.r.l. alla modifica per un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Carini.

Con decreto n. 970 del 7 agosto 2019 del dirigente del servizio 8 Autorizzazione impianti di rifiuti e A.I.A. del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata, in favore della ditta Sidermetal s.r.l., l'autorizzazione alla modifica, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del decreto n. 280/SRB del 29 ottobre 2009 e ss.mm.ii. per un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, tra cui RAEE, sito in c.da Foresta ss. 113 Km 281,60 del comune di Carini (PA).

(2019.32.2428)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Catania.

Con decreto n. 2317 del 22 luglio 2019, il dirigente del servizio XII Centro per l'impiego di Catania del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, il sig. Santonocito Antonio, nato a Misterbianco il 12 giugno 1957, domiciliato c/o CONFASAL in via Dottor Consoli n. 48 a Catania, è stato nominato componente del comitato provinciale dell'INPS per la provincia di Catania, in sostituzione del sig. Bartolomeo Curia, nato a Belpasso il 15 settembre 1952, dimissionario.

(2019.32.2433)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento e assunzione di impegni per la realizzazione di interventi della Città metropolitana di Messina e del libero Consorzio comunale di Ragusa, di cui al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1576 del 27 giugno 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 23 luglio 2019, è stato finanziato e impegnato l'intervento: "lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi - Cretazzi - Serro Antillo - Candelora - Castelmola nel comune di Gaggi", della Città metropolitana di Messina a valere al Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP B37H17000540001 - Codice operazione SI 1 21603 dell'importo di € 839.820,05.

(2019.33.2493)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1722 del 16 luglio 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 30 luglio 2019, è stato finanziato e impegnato l'intervento: "lavori per la sistemazione del piano viabile messa in sicurezza della S.P. 177 di Tusa II lotto", della Città metropolitana di Messina a valere al Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP D37H17000550001 - Codice operazione SI 1 19029 dell'importo di € 1.111.657,25.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1764 del 18 luglio 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 30 luglio 2019, è stato finanziato e impegnato l'intervento: "lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. n. 78 e 89 - stralcio", del libero Consorzio comunale di Ragusa a valere al Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP F27H18002700002 - Codice operazione SI 1 22015 dell'importo di € 647.977,43.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1765 del 18 luglio 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 30 luglio 2019, è stato finanziato e impegnato l'intervento: "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto terminale della S.P. 4", del libero Consorzio comunale di Ragusa a valere al Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP F57H18002530002 - Codice operazione SI 1 21927 dell'importo di € 397.733,51.

(2019.33.2492)133

Determinazione, per l'anno 2019, del limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana.

Con decreto n. 1890 del 30 luglio 2019 del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è stato aggiornato, per l'anno 2019, ad € 15.378,73.

(2019.32.2392)048

Determinazione, per l'anno 2019, della quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 da destinare agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati alle categorie A, B e C.

Con decreto n. 1912 del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 da destinare agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati alle categorie A, B e C, rivalutata agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, resta determinata, per l'anno 2019, nella misura di € 0,20 mensili per vano.

(2019.32.2392)048

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario presso il Convitto nazionale Mario Cutelli di Catania.

Con decreto n. 4059 del 31 luglio 2019, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha prorogato l'incarico di commissario straordinario al dr. Francesco Giovanni Di Bella presso il Convitto nazionale Mario Cutelli di Catania.

(2019.32.2378)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti approvazione dei contratti di lavoro dei direttori generali delle Aziende ospedaliere universitarie Policlinico P. Giaccone di Palermo e G. Martino di Messina.

Con decreto n. 1734 del 19 agosto 2019 dell'Assessore per la salute, è stato approvato e costituisce parte integrante del suddetto decreto il contratto di lavoro tra l'Assessore regionale per la salute e il direttore generale dell'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, stipulato in data 22 luglio 2019.

(2019.34.2500)102

Con decreto n. 1735 del 19 agosto 2019 dell'Assessore per la salute, è stato approvato e costituisce parte integrante del suddetto decreto il contratto di lavoro tra l'Assessore regionale per la salute e il direttore generale dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina, stipulato in data 22 luglio 2019.

(2019.34.2501)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Disciplina delle procedure di competenza dell'Amministrazione regionale, individuazione delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi dei componenti della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente nell'ambito delle "Norme in materia ambientale" di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., con decreto n. 142/Gab del 18 aprile 2018, ha provveduto:

– a disciplinare, ai fini dello snellimento, le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale, ed al contempo individuare modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali, dei componenti della commissione tecnica specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Il D.A. n. 142/Gab del 18 aprile 2018 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato alla pagina web: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale/territorioedellambiente/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Decretiart68LR212014anno2018/PIR_AprileMaggioGiugno.

(2019.33.2490)119

Parere favorevole motivato relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale sulla proposta di piano regolatore generale del comune di Balestrate.

Con decreto n. 289/Gab del 24 giugno 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, autorità competente per la VAS, in conformità al parere n. 207 del 5 giugno 2019 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, è stato espresso parere motivato favorevole, relativamente al processo di valutazione ambientale strategica (ex art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97) sulla proposta di piano regolatore del comune di Balestrate (PA), emesso dallo Staff 2 D.R.U. dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Il decreto n. 289/Gab del 24 giugno 2019 è visionabile in formato integrale nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella *home-page* del DRU - *directory* "VAS-DRU", *sub directory* "provvedimenti".

(2019.32.2432)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Trapani per la nuova normazione urbanistica di lotti di terreno.

Con decreto n. 313/Gab del 30 luglio 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Trapani (TP), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, ad una nuova normazione urbanistica dei lotti di terreno di proprietà della ditta "Burgarella ed altri" censiti in catasto alle particelle nn. 115, 155, 162, 591 (in parte), 655, 937, 993 e 994 del fg. di mappa n. 12 situati in località "Fondanelle", nel presupposto che tali aree siano divenute zone bianche dello strumento urbanistico vigente per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2019.32.2394)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Augusta per l'approvazione di un piano di lottizzazione.

Con decreto n. 314/Gab del 30 luglio 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Augusta, in sostituzione del sindaco, per procedere alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'approvazione del piano di lottizzazione della Ditta Amato e nei confronti del consiglio comunale nel caso in cui detto organo non si determini entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione da parte del commissario ad acta.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

(2019.32.2430)112

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Melilli - adozione del piano regolatore generale e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 315/Gab del 30 luglio 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta presso il comune di Melilli, per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del P.R.G. e delle eventuali P.P.E.E., è stato confermato nell'incarico per mesi tre.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

(2019.32.2431)114

Provvedimenti concernenti proroga degli incarichi conferiti al commissario ad acta presso il comune di Partinico - disciplina di aree.

Con decreto n. 316/Gab del 31 luglio 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 483/Gab del 9 novembre 2018, già prorogato con DD.AA. n. 30/Gab dell'8 febbraio 2019 e n. 192/Gab del 7 maggio 2019, con il quale l'arch. Massimo G. Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Partinico (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare i lotti di terreno di proprietà dei signori Frisella Nunzio, Frisella Francesco e Frisella Caterina, siti nel comune di Partinico, in c.da Garofalo, distinti al catasto terreni nel fg. di mappa n. 13, con le particelle nn. 671-678 (Frisella Caterina), 632-679-677 (Frisella Francesco) e 667-672 (Frisella Nunzio), divenuti zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2019.32.2399)112

Con decreto n. 317/Gab del 31 luglio 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 482/Gab del 9 novembre 2018, già prorogato con DD.AA. n. 31/Gab dell'8 febbraio 2019 e n. 191/Gab del 7 maggio 2019, con il quale l'arch. Massimo G. Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Partinico (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare il lotto di terreno di proprietà del sig. Mollame Ignazio Giuseppe, distinto al catasto terreni nel fg. di mappa n. 38, con le particelle n. 1892 ex 208 e 1890 ex 1185 ormai divenuto "Zona Bianca" per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2019.32.2406)112

Parziale modifica ed integrazione dell'art. 7 del decreto 18 aprile 2018, concernente disciplina delle procedure di competenza dell'Amministrazione regionale, individuazione delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi dei componenti della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente nell'ambito delle "Norme in materia ambientale" di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m. e ii., con decreto n. 318/Gab del 31 luglio 2019, a parziale modifica ed integrazione dell'art. 7 del D.A. n. 142/Gab del 18 aprile 2018, ha provveduto:

- a nominare il vice presidente del nucleo di coordinamento ed il componente del nucleo di coordinamento.

Il D.A. n. 318/Gab del 31 luglio 2019 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato alla pagina *web*: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale/territorioedellambiente/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Decretiart68LR212014anno2019/PIR_Lu19080Settembre.

(2019.32.2429)119

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi conferiti ai commissari ad acta presso i comuni di Mongiuffi Melia e Furnari - adozione P.R.G., R.E. ed eventuali P.P.E.E.

Con decreto n. 319/GAB del 2 agosto 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato già nominato commissario ad acta con D.A. n. 183/Gab del 29 aprile 2019 presso il comune di Mongiuffi Melia (ME), per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali P.P.E.E., è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

Avverso il decreto n. 319/Gab dell'8 agosto 2019 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2019.32.2400)114

Con decreto n. 320/GAB del 2 agosto 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 180/Gab del 29 aprile 2019 presso il comune di Furnari (ME), per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali P.P.E.E., è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

Avverso il decreto n. 320/Gab dell'8 agosto 2019 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2019.32.2401)114

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Gioiosa Marea - adozione variante generale al piano regolatore, del regolamento e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 321/Gab del 2 agosto 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato già nominato commissario ad acta con D.A. n. 189/Gab del 29 aprile 2019 presso il comune di Gioiosa Marea (ME), per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del Consiglio comunale alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'adozione della variante generale al piano regolatore, del regolamento e delle eventuali prescrizioni esecutive, è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

Avverso il decreto n. 321/Gab del 2 agosto 2019 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2019.32.2402)114

Integrazione di un componente della commissione tecnico-scientifica dei Geositi ex decreto n. 88 del 23 marzo 2017.

Si rende noto che il Dipartimento regionale dell'ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169, tel. URP: 091 7078545 - 091 7077130,

tel. +39 091 7077807, ha approvato il decreto n. 322/Gab del 2 agosto 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, relativo all'"Integrazione della commissione tecnico-scientifica dei Geositi ex D.A. n. 88 del 23 marzo 2017", con il quale il dott. Pasquale Li Puma è stato nominato componente della commissione tecnico-scientifica dei Geositi.

(2019.32.2407)105

Conclusione con esito negativo del procedimento di valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale per un progetto relativo al prelievo di sabbie relitte profonde presentato dalla società Arenaria s.r.l., con sede in Bologna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 332/Gab dell'8 agosto 2019, ha dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., ritenendo conclusa con esito negativo anche la valutazione di incidenza ambientale (V. Inc. A), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., per il progetto "Prelievo di sabbie relitte profonde in sito di cui alla C.D.M. n. 291/2010", presentato dalla società Arenaria s.r.l., con sede in via degli Agresti n. 6 - Bologna.

(2019.32.2445)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

FURS 2019 - "Fondo unico regionale per lo spettacolo" - art. 65, legge regionale n. 9/2015 - Attività musicali e attività teatrali - Proroga dei termini per la presentazione delle istanze FURS 2019 relative ai decreti nn. 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805 e 1806 dell'1 luglio 2019.

È pubblicato nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia/turismo il decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 2212 del 22 agosto 2019, con il quale sono state prorogate le scadenze per la presentazione delle domande degli Avvisi FURS 2019, art. 7 lettera a, 6 e 7 comma 2, 11 e 12 legge regionale n. 25/2007 e artt. 5 e 6 legge regionale n. 44/1985 al 9 settembre 2019.

(2019.34.2513)103

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI SALEMI (Libero Consorzio comunale di Trapani)

Modifica

Lo statuto del comune di Salemi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 18 novembre 2005.

Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 29 maggio 2015 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 17 novembre 2017.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 30 luglio 2019 l'art. 22, comma 2, è stato parzialmente modificato come segue:

"Art. 22

La giunta regionale e sua composizione.

2. Essa è composta dal sindaco che la presiede e da cinque assessori nominati dal sindaco fra cittadini italiani che possiedano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale".

(2019.32.2404)014

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di
Strosio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tri-
bunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione